REGOLAMENTO SIV-ISV

Art. 1 - Organi della Società

a) <u>Sono Organi della Società:</u> l'Assemblea dei Soci, Il Consiglio Direttivo (CD) il Comitato Consultivo (CC), e il Presidente. Ove se ne ravvisi l'opportunità, possono essere istituiti il Collegio dei Probiviri e il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 2 - Soci

Sono previste le seguenti tipologie di iscritti alla Società Italiana di Virologia-Italian Society for Virology (SIV-ISV):

- a) Soci ordinari. Sono candidabili soggetti che facciano richiesta di iscrizione alla Società, che abbiano di norma un'età superiore ai 35 anni, una posizione lavorativa a tempo indeterminato e siano noti alla comunità virologica per la loro attività scientifica, professionale e culturale. Gli interessati devono presentare la loro candidatura alla Società sotto forma di un breve curriculum vitae che illustri età, posizioni ricoperte, interessi scientifici nell'ambito della Virologia con l'elenco delle tre pubblicazioni più rilevanti apparse su peer review Journals. L'ammissione contestualmente pagamento della quota avviene al annuale sancita dall'Assemblea. Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali se in regola con le quote associative del biennio precedente.
- b) <u>Soci ordinari Junior</u>. Sono candidabili soggetti che facciano richiesta di iscrizione alla Società, che abbiano di norma un'età inferiore ai 35 anni e una posizione lavorativa seppur a tempo determinato. Gli interessati devono presentare la loro candidatura alla Società sotto forma di un breve *curriculum vitae* che illustri età, qualifica (dottorando, specializzando, postdoc. etc), interessi scientifici nell'ambito della Virologia e l'elenco di tre pubblicazioni comparse su *peer review Journals*. In assenza di pubblicazioni devono presentare alla Società la lettera di un mentore che ne illustri predisposizioni e attitudini. L'ammissione avviene contestualmente al pagamento della quota annuale, ridotta del 50% rispetto a quella sancita dall'Assemblea per i Soci ordinari. Hanno diritto di voto se in regola con le quote associative del biennio precedente e non sono eleggibili alle cariche sociali.
- c) <u>Soci onorari</u>. Sono personalità italiane o straniere che abbiano contribuito in modo sostanziale al progresso della Virologia in ogni suo aspetto e alla realizzazione dei fini di cui all'articolo 3 dello Statuto. La nomina a socio onorario è vitalizia. Il socio onorario è esentato dal pagamento della quota annuale ed ha i diritti dei soci ordinari ma non è eleggibile alle cariche sociali.
- d) <u>Soci straordinari</u>. Sono studenti universitari che facciano richiesta di associazione alla Società. Gli interessati devono presentare la loro richiesta alla Società sotto forma di una lettera che illustri età, *curriculum studiorum* e interessi scientifici nell'ambito della Virologia. Sono ammessi per un massimo di quattro anni dal momento dell'approvazione della richiesta, non hanno diritto di voto e non sono eleggibili alle cariche sociali.
- e) <u>Soci sostenitori</u>. Sono persone fisiche o giuridiche, enti pubblici o privati che sostengano con contributi significativi le attività della Società. Non hanno diritto di voto e non sono eleggibili alle cariche sociali.
- f) <u>Ammissione dei Soci</u>. L'ammissione di Soci di cui ai commi a,b,d,e avviene da parte del Direttivo, alla prima riunione utile, dopo che il Presidente ne abbia, in via preliminare, accettato la candidatura. L'ammissione è condizionata, oltre che alla soddisfazione dei requisiti sopra riportati per l'ammissibilità delle candidature, al pagamento della quota annuale o al versamento di contributi a sostegno delle

attività della Società, ove previsti. Per quanto riguarda i Soci onorari (comma c del presente articolo), le candidature possono essere presentate e motivate da i) un membro del Direttivo, ii) da almeno tre Soci ordinari, iii) o durante l'Assemblea dei Soci. Il Direttivo accetta le candidature, o in seduta ristretta, o durante l'Assemblea dei Soci. (Il Consiglio Direttivo delibera a scrutinio palese)

Art. 3 – Assemblea dei Soci

- a) <u>Convocazione dell'Assemblea dei Soci</u>. L'Assemblea viene convocata dal Presidente secondo le modalità previste dall'articolo 9 dello Statuto, anche per via telematica, in via ordinaria, almeno una volta l'anno, o in via straordinaria.
- b) <u>Svolgimento, attribuzioni e funzioni dell'Assemblea dei Soci</u>. L'Assemblea può essere interrogata ed invitata ad esprimersi anche con le modalità telematiche più opportune, ove siano garantite l'identificazione certa dei singoli membri e l'espressione del loro voto, anche a scrutinio segreto (*monkey system*), se richiesto. In pubblica assemblea, tutti i Soci hanno diritto di parola. Qualora siano molti i Soci che hanno chiesto d'intervenire, è facoltà del Presidente dell'Assemblea porre un limite temporale a ciascun intervento, uguale per tutti gli oratori. Di ogni Assemblea viene redatto un sintetico, ma completo, verbale siglato dal Presidente e da chi ha svolto la funzione di segretario verbalizzante.
- c) Votazioni da parte dell'Assemblea. Hanno diritto di voto in assemblea pubblica o telematica tutti i Soci aventi diritto, onorari e ordinari in regola con il versamento delle quote sociali. L'assemblea è valida, in prima convocazione, con la presenza in proprio o per delega di almeno la metà più uno degli aventi diritto di voto o, in seconda convocazione, indipendentemente dal numero dei presenti e delegati, fatte salve le decisioni per le quali è necessario la maggioranza qualificata (art. 10 Statuto: modifiche Statuto, scioglimento Società). Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate, in prima convocazione, a maggioranza dei Soci aventi diritto di voto presenti o rappresentati o, in seconda convocazione, a maggioranza dei Soci presenti in proprio o per delega. Il Socio può essere portatore di una sola delega (ex art. 9 dello Statuto). Qualora non si raggiunga la maggioranza assoluta, come in caso di diverse mozioni poste in dibattimento, si procede al ballottaggio tra le due mozioni che hanno riportato il maggior numero di voti. Le votazioni in Assemblea avvengono generalmente in forma palese per la maggior parte delle deliberazioni. Le votazioni vengono effettuate a scrutinio segreto: a) quando si debbano eleggere persone o formulare giudizi su di esse; b) in occasione delle elezioni degli Organi societari (CD, CC, Collegio dei Probiviri e Collegio dei Revisori dei Conti); c) ogni qualvolta ciò sia richiesto dal Consiglio Direttivo, dal Presidente o da almeno 1/3 dei soci presenti o rappresentati.
- d) <u>Le votazioni per l'elezione degli Organi statutari</u> (Consiglio Direttivo e Comitato Consultivo e, quando stabiliti, Collegio dei Probiviri e Collegio dei Revisori dei Conti) possono avvenire sia in assemblea ordinaria che straordinaria, sia in assemblea pubblica che telematica. Solitamente la data delle votazioni viene stabilita tre mesi prima della scadenza statutaria degli Organi di governo. In assemblea pubblica, per l'elezione degli Organi statutari, il Presidente nomina una Commissione elettorale di tre soci ordinari, uno dei quali con funzioni di presidente. La Commissione elettorale provvede alla registrazione dei soci presenti, alla convalida delle deleghe, a siglare le schede per la votazione ed allo spoglio delle stesse. Nel caso di votazione telematica sarà cura del Presidente e del Segretario accertare la validità del voto e l'espressione dello stesso. Le votazioni per l'elezione degli Organi statutari avvengono a scrutinio segreto. Nel caso di votazioni telematiche, dovrà essere inviata ai soci aventi diritto, almeno 10 giorni prima quello stabilito per la votazione, una scheda elettorale con le indicazioni sulle modalità di

voto.

e) Nel caso in cui due o più soci ottengono lo stesso numero di voti, viene proclamato eletto, o con posizione prioritaria in graduatoria, il Socio con maggiore anzianità associativa e, in caso di ulteriore parità, con maggiore anzianità anagrafica. Nel caso dell'elezione del Consiglio Direttivo e del Comitato Consultivo si formerà una graduatoria fino al completamento del numero massimo di membri previsti.

Art. 4 – Consiglio Direttivo

a) Funzioni e composizione del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo è l'Organo che guida e amministra l'Associazione al cui interno sono distribuite le cariche sociali. Come previsto dagli articoli 12, 13 e 14 dello Statuto svolge le funzioni di un vero Organo esecutivo deputato all'attuazione delle deliberazioni della SIV-ISV e al conseguimento degli scopi statutari. Per poter esercitare il suo mandato in forma democratica, deliberare senza far prevalere il voto del Presidente, riunirsi ogniqualvolta se ne ravvisi l'esigenza senza rischi che venga meno la rappresentanza statutaria (Il Consiglio è validamente costituito quando è presente la metà più uno dei suoi membri, art. 13 Statuto), è opportuno che sia composto di un numero dispari di consiglieri, con rappresentanza numericamente ristretta e non superiore a 5, come di seguito esplicitato: Presidente, Vicepresidente, Segretario, Tesoriere e Consigliere aggiunto. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo vengono prese a maggioranza. Su questioni urgenti o che richiedono decisioni rapide il Direttivo può essere convocato dal Presidente, svolgere le sedute ed esprimere le proprie deliberazioni anche per via telematica. Decadono dal Consiglio Direttivo i componenti che per tre volte consecutive risulteranno assenti ingiustificati. Se nel corso del triennio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più componenti del Consiglio Direttivo, i nuovi componenti saranno nominati dall'Assemblea rispettando la graduatoria dei non eletti, relativa alle votazioni per il CD. Alternativamente, l'Assemblea dei Soci potrà provvedere alla loro sostituzione, nel tempo più breve consentito, mediante nomina elettiva di uno o più tra i membri già candidati ed eletti nel Comitato Consultivo. I nuovi membri rimangono in carica fino alla fine del triennio in corso. Nel caso in cui si rendesse necessario un incremento del numero dei componenti del CD, nel rispetto dei limiti previsti dalla Statuto, sarà discrezione dell'Assemblea decidere se procedere direttamente ad un'integrazione elettiva o se indire nuove elezioni che riguardino tutti i componenti del Consiglio

Art. 5 – Comitato Consultivo

a) Funzioni e composizione. Per meglio adempiere ai compiti che lo Statuto attribuisce al Consiglio Direttivo e rappresentare tutti gli scopi e le finalità che caratterizzano i vari campi della Virologia, che si riconoscono e trovano fondamento nell'atto costitutivo della SIV-ISV (art. 1 c. 2 Statuto), il presente Regolamento prevede che la Società si doti di un Comitato Consultivo eletto dall'Assemblea. Esso rappresenta un Organo di consulenza cui il Consiglio Direttivo ricorre per le scelte di strategia e di indirizzo che coinvolgono la Società. Il Comitato Consultivo è inizialmente costituito da tutti e 12 i Soci che hanno direttamente partecipato alla fondazione della Società o in qualità di sottoscrittori dell'atto costitutivo o di soggetti proponenti. Il Comitato Consultivo è presieduto dal Presidente. In fase di consolidamento della Società e su proposta del Direttivo, il Comitato Consultivo potrà essere Organo anche totalmente estraneo al Consiglio Direttivo e guindi non includerne i membri. Potrà invece giovarsi di ulteriori membri, in particolare Soci qualificati come esperti dei diversi settori scientifici, ambiti e tematiche della Virologia o che rivestono la carica di Coordinatori di specifici Comitati (art. 17 Statuto). I membri del CC sono proposti dal CD e dall'Assemblea tra Soci ordinari in regola col versamento delle

- quote societarie e sono eletti dall'Assemblea con le modalità previste per il CD. La rappresentanza dei membri del Comitato Consultivo non potrà superare il numero di 15 componenti.
- b) Attività del Comitato Consultivo. Il Comitato Consultivo è convocato dal Presidente sulla base di un preordinato ordine del giorno. Le modalità di convocazione e di conduzione della riunione sono quelle già descritte per il Consiglio Direttivo. Non è previsto un numero minimo di membri del CC per la validità della seduta. Il CC esprime parere motivato su tutte le problematiche inerenti scelte strategiche e di indirizzo della Società quali iniziative culturali, costituzione di Comitati, nomina di referenti, organizzazione del Congresso annuale e di altre manifestazioni scientifiche, rapporti con altre Società e con le Istituzioni.

Art. 6 - Candidature al Consiglio Direttivo, al Comitato Consultivo, al Collegio dei Probiviri e dei Revisori dei Conti ed elezioni relative.

- a) <u>Consiglio Direttivo e Comitato Consultivo.</u> Nel periodo compreso tra 90 e 20 giorni precedenti l'assemblea elettiva (indetta almeno 3 mesi prima della scadenza triennale degli Organi) vengono proposte le candidature al CD e al CC. Le candidature possono essere presentate da parte dei membri uscenti del CD e del CC o da parte di almeno venti soci che siano in regola con il versamento delle quote associative del biennio precedente. Il CD verifica i requisiti e compila la lista dei candidati che comporranno l'elettorato passivo, lista che sarà fatta pervenire ai Soci almeno 15 giorni prima della data di indizione dell'assemblea elettiva. Nell'ottica di dare attuazione concreta e funzionale ai sopraelencati articoli 4 e 5 del presente Regolamento, ogni Socio ha diritto ad esprimere un massimo di tre preferenze per il CD e di undici preferenze per il CC. Le nomine dei componenti del CD e CC sono decise a maggioranza semplice dei soci partecipanti alla votazione, presenti in proprio o per delega.
- b) <u>Collegio dei Probiviri.</u> Il Collegio dei Probiviri viene istituito su proposta del CD col parere favorevole del CC, con notifica all'Assemblea dei Soci e preavviso di almeno trenta giorni. Vengono presentati all'Assemblea candidati, di norma interni alla Società. Ogni Socio può aggiungere e votare un nominativo a sua discrezione. Ciascun Socio può esprimere due sole preferenze. Risultano eletti Probiviri effettivi i tre candidati che hanno ricevuto il maggior numero di voti e Probiviri supplenti coloro che immediatamente li seguono nella graduatoria delle preferenze. I supplenti subentrano, su chiamata del Presidente del Collegio, solo in caso di dimissioni di un membro effettivo. Il Collegio è presieduto dal Proboviro con maggiore anzianità di associazione e si riunisce su richiesta del Consiglio Direttivo o motu proprio quando ne ravvisi la necessità. Delibera senza formalità e trasmette al Consiglio Direttivo le proprie decisioni con motivazione sintetica.
- c) <u>Collegio dei Revisori dei Conti.</u> L'istituzione e l'elezione del Collegio dei Revisori dei Conti avviene con le stesse modalità stabilite per il Collegio dei Probiviri tra persone anche esterne all'Associazione. Il Collegio deve riunirsi almeno una volta all'anno, redigendo e sottoscrivendo un verbale degli adempimenti effettuati su apposito registro a pagine numerate. Deve altresì presentare all'Assemblea una relazione scritta a commento del rendiconto finanziario. Il collegio può delegare uno dei suoi componenti per il controllo di determinati atti, ratificando peraltro collegialmente il suo operato. Per quanto non espressamente disposto dal presente articolo, si applicano le norme riguardanti il Collegio dei Probiviri.

Art. 7 – Cariche societarie e vacanza delle stesse

a) Le cariche societarie vengono distribuite all'interno del Consiglio Direttivo su proposta dei membri eletti a tale Organo. Le elezioni alle singole cariche avvengono

- a scrutinio segreto e le nomine richiedono la maggioranza semplice dei voti.
- b) Nel caso in cui venga meno il Presidente, per dimissioni od altra causa, gli succede ad interim il Vice Presidente. Il Consiglio Direttivo deve provvedere ad eleggere il nuovo Presidente entro 90 giorni dalla vacanza della carica, dopo che sia stato integrato il CD come riportato nell'articolo 4 del presente Regolamento.
- c) Qualora si renda vacante la carica di Vice Presidente, Segretario o Tesoriere, il Consiglio Direttivo deve provvedere ad eleggere il nuovo titolare entro 90 giorni dalla vacanza della carica, dopo che sia stato integrato il CD come riportato nell'articolo 4 del presente Regolamento.

Art. 8 – Commissioni ad hoc e Comitati Scientifici

a) Nomina e costituzione di Commissioni ad hoc e dei Comitati Scientifici. Il CD, su parere motivato del CC, può nominare Commissioni ad hoc che si occupino di specifici problemi della Società, tra tutti i Soci in regola col versamento delle quote societarie. Il CD, su parere motivato del CC, può nominare dei Comitati Scientifici che si occupino di specifici settori della Virologia allo scopo di promuovere iniziative scientifiche e culturali della SIV-ISV, mediante cooptazione di soci particolarmente esperti. Ogni Comitato Scientifico è costituito da non meno di tre Soci; tra di essi il Consiglio Direttivo nomina un Coordinatore. La durata di ciascun Comitato è stabilità nel provvedimento di costituzione e può variare, in dipendenza delle finalità da raggiungere da uno a tre anni, rinnovabili. Il Coordinatore del Comitato Scientifico rimane in carica da uno a tre anni e può essere rinnovato per più mandati. Su proposta del CD e previa approvazione dell'Assemblea, il Coordinatore può entrare a far parte del Comitato Consultivo. Il Consiglio Direttivo può ritenere esaurito il compito di un Comitato e scioglierlo. I Comitati sono tenuti a lavorare in collegamento e in accordo con il Presidente della SIV-ISV, che ne riferisce periodicamente al Consiglio Direttivo e al Comitato di Consulenza. Il Consiglio può altresì delegare uno o più dei suoi membri a partecipare ai lavori dei Comitati. Il Comitato Scientifico deve presentare una relazione annuale all'Assemblea sul lavoro svolto e su quello programmato.

Art. 9 - Sezioni Regionali

- a) <u>Le Sezioni Regionali</u> sono guidate da un Delegato Regionale, affiancato da due Consiglieri scelti dal medesimo. Il Delegato Regionale è nominato dal Consiglio Direttivo. Il delegato Regionale dura in carica tre anni e può essere rinominato. Si applicano all'Assemblea Regionale le stesse norme di funzionamento, di convocazione e di votazione stabilite per l'Assemblea Nazionale, per quanto compatibili. L'anno sociale regionale coincide con l'anno solare. Sede della Sezione Regionale è il Laboratorio od Istituto presso il quale opera il Delegato Regionale. Le attività delle Sezioni Regionali e i loro rapporti con gli Organi di governo della SIV-ISV verranno stabiliti dall'Assemblea al momento della loro istituzione.
- b) <u>Istituzione nuove Sezioni</u>. Nelle Regioni prive di Sezione, questa potrà essere istituita su richiesta scritta di almeno cinque soci, inviata al Consiglio Direttivo, tenuto a decidere nel merito entro 120 giorni dalla presentazione della domanda. È ammessa la facoltà di consorziare due o più Regioni in un'unica Sezione, a condizione che tale decisione venga approvata a maggioranza dal Consiglio Direttivo.

Art. 10 – Redazione e modifiche del Regolamento

a) Il <u>regolamento</u> viene preparato dal Consiglio Direttivo in collaborazione col Comitato Consultivo ed è approvato dall'Assemblea alla prima seduta utile. Il regolamento può essere modificato in ogni sua parte dal Consiglio Direttivo, dopo aver acquisito il parere del Comitato Consultivo. Ogni socio con diritto di voto può proporre al Consiglio Direttivo modifiche al regolamento.

Art. 11 – Rinvio

a) <u>Rinvio.</u> Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applica la normativa nazionale in materia di Associazioni.

Art. 12 – Norme transitorie

a) Quanto stabilito dall'art. 2, commi a e b, relativamente al diritto di voto, entrerà in vigore al compimento del terzo anno di vita della Società. Per il primo e secondo anno, hanno diritto di voto i soci ordinari e junior che siano in regola con il pagamento della quota associativa annuale. Per i soci che si siano iscritti negli anni successivi a quello di fondazione (2016), quanto stabilito dall'art. 2 commi a e b entra in vigore a partire dal terzo anno di iscrizione.